



Trento, 27 luglio 2010

EP/lb

CIRCOLARE N. 21/2010 - S

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: Indicazioni in ordine al decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (c.d. recepimento della direttiva ricorsi 11 dicembre 2007, n. 66)

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello di consulenza in materia di appalti.

1. Introduzione.

Con il d.lgs. n. 53 del 2010 è stata data attuazione alla legge delega n. 88 del 2009 (articolo 44), a sua volta di recepimento della direttiva 11 dicembre 2007, n. 66, relativa alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

La presente circolare intende fornire agli operatori le prime indicazioni al fine di consentire l'immediata applicazione dei nuovi adempimenti (in particolare le comunicazioni) ed il rispetto dei nuovi termini stabiliti dal decreto.

Il decreto in parola modifica il codice dei contratti (d.lgs. n. 163 del 2006) in numerosi articoli e ne introduce di nuovi. Le **finalità** che le nuove norme si prefiggono sono in buona sostanza di due tipi:

- a) l'introduzione nell'ordinamento italiano (e in particolare nella fase processuale) dei principi comunitari di ragionevole durata, accelerazione, economicità, concentrazione. Si vuole "prevenire anziché curare", sospendendo in via cautelare l'attività amministrativa (per ottenere l'effettività della pronuncia per la tutela del contraente); ciò è ben spiegato nel 4° e 6° Considerando della Direttiva: "Fra le carenze constatate figura l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione di aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto... (omissis)... E' opportuno prevedere un termine di sospensione minimo durante il quale la stipula del contratto è sospesa... (omissis)... Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione di aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso";
- b) la lotta agli affidamenti diretti illegittimi, che si desume dal 13° Considerando della Direttiva: "Per contrastare l'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un'aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto".

Quelle del d.lgs. 53 del 2010 sono, dunque, disposizioni che favoriscono l'accelerazione delle procedure, garantiscono maggiori certezze sui tempi, inibiscono l'accesso pretestuoso agli atti e introducono meccanismi per consolidare l'efficacia del contratto di appalto. Di seguito si evidenziano in maniera schematica le novità introdotte.



DIVIETO DI STIPULARE IL CONTRATTO
nel termine dilatorio di 35 gg da invio ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva (art. 11, c. 10)



- il termine non si applica se presentata/ammissa 1 sola offerta e non ci sono impugnazioni, né in caso di accordo quadro o sistema dinamico (art. 11, c. 10 bis)
- il termine è prorogato in caso di domanda cautelare (art. 11, c. 10 ter)
- durante il termine non si può fare esecuzione d'urgenza (quindi no consegna anticipata), salvo che nelle procedure senza bando (lavori in economia) o in caso di pericolo di grave danno (art. 11, c. 9)

il mancato rispetto del termine importa l'inefficacia del contratto nei casi ex artt. 245 bis, lett. b) e c), e 245 ter, o - nei casi meno gravi - irroga la sanzione pecuniaria e/o riduce la durata del contratto

OBBLIGO DI COMUNICARE (art. 79, comma 5 modificato):

- l'esclusione ai non ammessi, entro 5 gg
- l'aggiudicazione definitiva ad aggiudicatario, ai concorrenti, compresi gli esclusi che abbiano impugnato/possano impugnare l'esclusione, e a chi ha impugnato il bando/lettera d'invito, entro 5 gg
- la data di stipula del contratto ai concorrenti, compresi gli esclusi che abbiano impugnato/possano impugnare l'esclusione, e a chi abbia impugnato il bando/lettera d'invito, entro 5 gg
- la decisione di non aggiudicare a tutti i candidati



modalità comunicazioni (art. 79, c. 5 bis):
raccomandata a.r., notifica, pec (+ fax o mail), o solo fax se espressamente autorizzato

entro 10 gg dall'invio è consentito agli interessati l'accesso agli atti (art. 79, c. 5 quater)

2. Le comunicazioni.

Con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto, il sistema è dunque quello che segue.

- A) A chiusura della fase di preselezione, occorre dare **comunicazione relativamente all'eventuale non ammissione/esclusione** (articolo 79, comma 5, lettera b), non modificata dal decreto legislativo in esame), **entro 5 giorni** dalla data dell'esclusione - pertanto, in via generale, dal verbale di preselezione o comunque dal provvedimento che ha disposto l'esclusione -, con le modalità previste dal nuovo comma 5 bis e con le relative motivazioni (assenza dei requisiti, applicazione delle eventuali cause di esclusione previste, inosservanza di determinate modalità stabilite dal bando o dalla lettera di invito, ecc.).
- B) Dopo l'aggiudicazione disposta in sede di gara, l'articolo 79, comma 5, lett. a), prevede ora l'obbligo di **comunicare l'aggiudicazione definitiva**, con le modalità del comma 5 bis, **entro 5 giorni** dalla medesima:
- all'aggiudicatario
 - al concorrente che segue in graduatoria
 - ai concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara
 - ai concorrenti la cui candidatura o offerta siano state escluse, nel caso in cui abbiano proposto impugnazione avverso l'esclusione o siano in termini per presentare detta impugnazione
 - a coloro che abbiano impugnato il bando o la lettera di invito (a meno che dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva), in quanto chi ha impugnato il bando deve anche impugnare l'aggiudicazione.

Si rammenta inoltre l'obbligo, anche in questa fase, di comunicare l'eventuale esclusione delle offerte, sempre entro 5 giorni, ai sensi della citata lettera b), non modificata.

In merito all'applicazione della nuova norma nell'ordinamento provinciale, si fa notare che tali comunicazioni sono riferite all'atto dell'aggiudicazione definitiva, vale a dire dopo l'approvazione dei risultati di gara da parte dell'organo competente (articolo 79, comma 5, lett.



a), in combinato disposto con l'articolo 11, comma 5) del decreto). Infatti, nel sistema nazionale le fasi dell'aggiudicazione sono due: provvisoria (articolo 11, comma 4: al termine della procedura di affidamento "è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria") e di seguito definitiva (articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 1: "L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle Amministrazioni aggiudicatrici"). E' prevista poi una fase integrativa dell'efficacia: l'aggiudicazione (definitiva) diventa efficace a seguito della verifica dei requisiti prescritti (articolo 11, comma 8).

Nel sistema provinciale vigente la fase dell'aggiudicazione provvisoria non è invece prevista: l'articolo 31 della l.p. n. 26 del 1993 prevede esplicitamente che i risultati della gara (licitazione) non siano soggetti ad approvazione - e lo stesso prevede (prevedeva) l'articolo 33 relativamente alla procedura negoziata - sia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 15, comma 1 e articolo 16, commi 5 e 6 del regolamento attuativo). Per l'appalto concorso, invece, è il dirigente che provvede all'aggiudicazione sulla base delle valutazioni della commissione tecnica (articolo 32, comma 6, della legge e articolo 16, comma 2, del regolamento). Tali aggiudicazioni possono dunque considerarsi definitive, salva la successiva verifica dei requisiti: l'articolo 41 della l.p. n. 26 del 1993 stabilisce che l'amministrazione, nel caso di esito negativo delle verifiche, "annulli, con atto motivato, l'aggiudicazione" (dunque già disposta).

Nel nuovo testo della legge provinciale, come novellata dalla l.p. n. 10 del 2008 (peraltro non ancora in vigore, in assenza delle necessarie norme attuative), l'articolo 28 bis introduce le due fasi. Peraltro, diversamente da quanto stabilito a livello statale, l'aggiudicazione provvisoria viene riferita alla fase precedente alla verifica dei requisiti (il comma 2 specifica, infatti, che tale aggiudicazione va comunicata, "ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41" solo all'aggiudicatario), mentre si deve ritenere che l'aggiudicazione definitiva consegua alle suddette positive verifiche (al comma 4 si prevede che "Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione comunica l'esito della gara all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento").

Al fine di rispettare e dare certezza al termine previsto per le comunicazioni, sarà necessario determinare con esattezza il momento dell'aggiudicazione dal quale farlo decorrere: se non interverrà una nuova specifica norma al riguardo, deve intendersi rimesso alle singole Amministrazioni, nella loro autonomia organizzativa, stabilire le modalità e l'atto/provvedimento formale dal quale far decorrere il termine per le comunicazioni, potendosi scegliere tra l'aggiudicazione che segue la procedura di gara (senza attendere, quindi, la verifica dei requisiti) oppure determinarlo ad avvenuta verifica degli stessi.

Dal sistema descritto conseguono sanzioni nel caso di omissione delle comunicazioni ora previste e sanzioni nei confronti del contratto, con conseguenti maggiori responsabilità a carico del responsabile del procedimento. Come meglio precisato nel paragrafo 6, al giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva compete altresì dichiarare l'inefficacia del contratto.

In collegamento con le comunicazioni da effettuare già il previgente sistema prevedeva, all'articolo 11, comma 10, un meccanismo di *stand still* - cioè un termine dilatorio che sospendeva la stipula del contratto - di "10 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 79" (vecchio testo). Tuttavia tale termine era di scarsa utilità, perché non ne discendevano particolari conseguenze nel caso in cui l'Amministrazione avesse comunque stipulato il contratto.

C) All'esito della verifica dei requisiti e decorso il periodo dilatorio di cui sopra, è possibile stipulare il contratto, dando **comunicazione dell'avvenuta stipula**, ai sensi della nuova lettera b ter) del comma 5 dell'articolo 79, ai medesimi soggetti cui va comunicata l'aggiudicazione. La comunicazione, che deve avvenire **entro 5 giorni** dalla data di stipulazione, è funzionale alla verifica, da parte degli interessati, del rispetto dei termini dilatori previsti dall'articolo 11, illustrati nel paragrafo 3.



D) Si ricorda, infine, la necessità di effettuare la ulteriore eventuale comunicazione prevista dalla lettera b bis) (non modificata dal decreto legislativo in esame): a tutti i candidati deve essere comunicata l'eventuale decisione della stazione appaltante di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.

3. Il divieto di stipula del contratto.

Il nuovo comma 10 dell'articolo 11 prevede che il contratto non possa essere sottoscritto prima di **35 giorni** dall'invio (non dal ricevimento) dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione, da inviare entro 5 giorni da quest'ultima. È il c.d. meccanismo di "stand still", vale a dire la previsione di un termine dilatorio, tra aggiudicazione e sottoscrizione, che impedisce temporaneamente la stipula del contratto, allo scopo di consentire agli interessati di presentare un eventuale ricorso, senza che nel frattempo il contratto venga perfezionato.

Si osserva come la legge delega non imponesse una durata dello *stand still* maggiore del termine di ricorso: si tratta di una scelta corretta ed efficace effettuata con il decreto legislativo n. 53.

Il nuovo comma 10 bis dell'articolo 11 prevede i casi di deroga al suddetto termine dilatorio. Le possibilità di deroga offerte dalla normativa nazionale sono più limitate rispetto a quanto prevede la direttiva comunitaria la quale, ad esempio, la prevede espressamente anche in caso di procedura senza bando. L'art. 11 comma 10 bis sopra richiamato prevede, invece, che il termine dilatorio non si applichi:

- a) se a seguito della pubblicazione del bando o dell'avviso con cui è stata indetta la gara o di inoltro degli inviti sia stata ammessa o presentata una sola offerta e non siano tempestivamente proposte impugnazioni degli atti di cui sopra, ovvero tali impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 del codice;
- c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 60 del codice.

Il successivo comma 10 ter prevede infine un secondo periodo di *stand still*, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione ("definitiva", nel sistema del codice) con contestuale domanda cautelare: in tal caso, il contratto non potrà essere stipulato, dal momento della notifica dell'**istanza cautelare** e per i successivi **venti giorni**, "a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2 quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data della discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare".

Pertanto, il meccanismo sopra descritto non opera:

- a) se vengono impugnati atti di gara diversi dall'aggiudicazione, in quanto la stipula del contratto consegue solo all'aggiudicazione (nei termini sopra evidenziati, nel regime della l.p. 26/93 e nel regime del d.lgs. 163/2006) e dunque l'effetto sospensivo va ancorato solo all'impugnazione di quest'ultima;
- b) se il ricorso giurisdizionale non contiene una domanda cautelare;
- c) se la sospensiva non viene concessa.

Si evidenzia, relativamente alle procedure senza bando, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, che non è stata tecnicamente prevista una deroga allo *stand still*, ma solo la possibilità di esecuzione in via di urgenza di cui all'articolo 11, comma 9. Non è stata infatti



inserita nel decreto, né nella legge delega, la deroga specifica per tali procedure, come invece previsto nella direttiva. Si deve ritenere, quindi, che il contratto continui a non poter essere stipulato, ma che si possa darvi esecuzione in via d'urgenza.

Relativamente all'**esecuzione d'urgenza**, si evidenzia che l'ultimo periodo del richiamato comma 9, come novellato, prevede che essa non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine di stipulazione del contratto di cui al comma 10 ter (nel caso, cioè, di ricorso proposto avverso l'aggiudicazione), salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Ne consegue una maggiore responsabilità, rispetto al previgente sistema, a carico del funzionario che ritiene di avvalersi di tale facoltà, essendo necessario valutare molto attentamente le circostanze che consentono l'applicazione della norma, che viene ad attivare una specifica deroga allo *stand still*, con le relative conseguenze nel caso non sia confermata la presenza delle condizioni che consentono tale deroga.

Per completezza del quadro normativo, si ricorda che l'articolo 11, comma 9, prevede anche un **termine massimo** entro cui stipulare il contratto: *"Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario"*. Nel caso in cui la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato, è prevista la facoltà per il soggetto aggiudicatario di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

4. Modalità delle comunicazioni e loro contenuti.

Tutte le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 79 devono essere effettuate mediante una delle **modalità** indicate dal nuovo comma 5 bis) del medesimo articolo, alternativamente - al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicati dai destinatari in sede di candidatura o di offerta - mediante:

- 1) raccomandata con ricevuta di ritorno
- 2) notifica
- 3) PEC (posta elettronica certificata)
- 4) fax, qualora tale mezzo sia stato espressamente autorizzato dai concorrenti interessati o richiesto obbligatoriamente dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 5 quinquies del medesimo articolo.

Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione deve essere data notizia contestualmente (doppio binario) al destinatario via fax o via posta elettronica, anche non certificata.

Delle modalità e dei termini di invio di tutte le comunicazioni sopra riportate dovrà essere fatta specifica menzione nei bandi di gara, avvisi o lettere di invito, nei quali dunque - per le suddette finalità - dovrà essere previsto l'obbligo per i concorrenti di indicare i necessari recapiti e indirizzi. A tale proposito si ribadisce che il bando di gara o l'avviso possono obbligare i candidati o i concorrenti ad indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni (comma 5 quinquies). Appare, peraltro, discutibile e rischioso prevedere tale obbligo a pena di esclusione: valutino le Amministrazioni se consentire una regolarizzazione, entro un termine (brevissimo) da assegnare nel caso di mancanza del dato richiesto.

Relativamente ai **contenuti** delle comunicazioni, si rinvia al chiaro disposto del comma 5 bis dell'articolo 79, seconda parte. E' previsto, in particolare, che la comunicazione deve essere accompagnata dal provvedimento, ove esista, con relative motivazioni, ferme restando le



possibili opzioni indicate nella norma stessa, relative alla facoltà di inviare i verbali e di omettere alcune informazioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 79 stesso.

Inoltre, come espressamente stabilito dall'articolo 79, comma 5 ter, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a) (relative all'aggiudicazione) e lett. b) (relative all'esclusione) debbono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Le comunicazioni debbono essere spedite possibilmente tutte nello stesso giorno, salva l'impossibilità oggettiva di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari o per gli altri motivi indicati nel comma 5 bis. I termini decorrono peraltro dall'invio dell'ultima delle comunicazioni.

5. Accesso agli atti.

Il decreto interviene anche sulle modalità di accesso agli atti delle procedure di appalto (articolo 79, comma 5-quater). L'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione, infatti, è consentito, senza istanza scritta di accesso né provvedimento di ammissione, entro 10 giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia. Oltre tale termine è comunque ammesso l'accesso in via ordinaria. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso, nei casi consentiti.

Tutte le comunicazioni devono, pertanto, indicare:

- 1) **se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito;**
- 2) l'ufficio presso il quale l'accesso è esercitabile;
- 3) gli orari entro i quali tale diritto può essere esercitato;
- 4) i funzionari responsabili.

Nell'atto di aggiudicazione, dunque, oltre alle motivazioni per cui si è proceduto a collocare l'aggiudicatario al primo posto della graduatoria, occorre indicare i termini per la stipula del contratto e prevedere quali atti sono soggetti all'accesso (o, viceversa, quali atti non sono oggetto di tale diritto). Si fa rilevare che l'Amministrazione deve comunque fornire dette indicazioni con riferimento sia alle informazioni elencate nell'articolo 13, sia ai contenuti specifici dell'offerta. In particolare, nei casi in cui la procedura di appalto preveda la presentazione di un'offerta tecnica, il bando potrà richiedere alle imprese di individuare le parti dell'offerta che ritengono coperte da segreto industriale o intellettuale.

6. Inefficacia del contratto e sanzioni alternative.

Gli articoli 245 bis e 245 ter dispongono in merito alla dichiarazione di inefficacia del contratto da parte del giudice amministrativo in sede di annullamento dell'aggiudicazione.

L'articolo 245 bis identifica quattro casi di gravi violazioni, in cui il giudice dichiara sempre **l'inefficacia del contratto**, limitatamente alle prestazioni da eseguire, oppure anche in via retroattiva, in base alla gravità della condotta: due casi sono relativi all'aggiudicazione illegittima e due all'avvenuta stipula del contratto senza il rispetto dei termini dilatori previsti.

L'articolo 245 ter ammette poi la possibilità di dichiarare inefficace il contratto anche negli altri casi, tenuto conto dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e della possibilità di subentrare nel contratto

Il comma 4 dell'articolo 245 bis e l'articolo 245 quater prevedono poi le sanzioni alternative della **sanzione pecuniaria** nei confronti della stazione appaltante (cioè funzionario che ha stipulato) e/o della **riduzione della durata** del contratto "*nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata*".

Si sottolinea che il comma 3 dell'articolo 245 quater prevede l'applicabilità delle sanzioni per l'intervenuta stipula senza rispettare il termine dilatorio anche a prescindere dalla fondatezza



del ricorso: edotto della violazione formale, il giudice deve comunque sanzionare.

7. Contenzioso.

Un breve accenno, infine, alle novità relative al contenzioso.

Il nuovo articolo 243 bis disciplina l'**informativa** preventiva in ordine all'intento di proporre ricorso, che può essere presentata anche direttamente in sede di gara ed è volta a sollecitare i poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, la quale ha ora l'obbligo di esaminare l'informativa, anche se l'avvio del procedimento di autotutela resta discrezionale.

L'informativa sortisce l'effetto di sollecitare l'esercizio di tale potere autotutela, con una chiara volontà deflattiva del contenzioso. Si evidenziano i commi 4 e 5, i quali stabiliscono le conseguenze dell'eventuale inerzia dell'Amministrazione, alla quale è assegnato un termine di 15 giorni per il riscontro in ordine all'informativa presentata dai concorrenti.

L'informativa ha effetto anche nei riguardi del candidato o concorrente: essa è prevista come doverosa da parte dei soggetti che intendano proporre ricorso giurisdizionale, anche se la sua omissione non è direttamente sanzionabile. La mancata presentazione dell'informativa non è infatti causa di decadenza dal diritto di esperire ricorso giurisdizionale, né costituisce condizione di promuovibilità o procedibilità del medesimo; la sua omissione costituisce, peraltro, comportamento valutabile dal giudice al fine della pronuncia sulle spese ed ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

L'articolo 245 (**Strumenti di tutela**) è stato quasi interamente riscritto e contiene ora nuove disposizioni in materia di tutela giurisdizionale. In particolare, è previsto che gli atti relativi alle procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture siano impugnabili solo mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente: è stata eliminata, quindi, la possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il comma 2 introduce specifici termini massimi entro cui proporre ricorso avverso l'aggiudicazione (e la stipula del contratto). I termini processuali sono contenuti nel comma 2 quinquies, tra cui il nuovo termine di 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni degli atti ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla loro pubblicazione.

Nell'articolo 244 è stata inserita la previsione secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che – ai sensi della citate norme – gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni di cui sopra, dovranno riportare l'indicazione concernente la possibilità di ricorso al solo T.R.G.A., entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione ovvero dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione (determina/delibera affido) nel caso di affidamento diretto.

8. Applicabilità del decreto alle procedure in economia.

Si deve ritenere che gli obblighi di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 79 e di attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, introdotti dal d.lgs. n. 53 del 2010, siano applicabili anche alle procedure in economia - ancorché queste siano oggetto di disciplina speciale in parziale deroga alle norme sugli appalti -, trattandosi di obblighi che scaturiscono da principi di derivazione comunitaria.



Consorzio dei Comuni Trentini

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Marino Simoni

